



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - N.51

Oggetto: D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504. Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2011.

L'anno **Duemilaundici** addì **cinque** del mese di **Settembre**, alle ore **16.40**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **ordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza della Prof.ssa Maria URSO.

Assiste il Segretario Generale Dr. Maurizio Ceccherini.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Blaiotta Francesco – Sindaco	SI		12	Adduci Andrea	SI	
2	De Capua Tommaso	SI		13	Condemi Francesco	SI	
3	Bartolini Antonio	SI		14	Laudadio Donata	SI	
4	Martini Gaetano	SI		15	Lo Polito Domenico	SI	
5	Scarcello Giancosimo	SI		16	Pompilio Antonio		SI
6	Ramundo Luciano	SI		17	Di Gerio Nicola	SI	
7	Donadio Domenico	SI		18	Battaglia Leo	SI	
8	Conte Daniela		SI	19	Urso Maria	SI	
9	Schifino Biagio	SI		20	Laghi Ferdinando		SI
10	Rosa Riccardo	SI		21	Santagada Giuseppe	SI	
11	Marotta Oscar	SI					

PRESENTI N.18
N.3

ASSENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- il Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 6, comma 1, del citato D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, c. 156, L. 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:
“1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.”
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:
*“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”*
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- Il D.M. Interno del 30 giugno 2011, ha prorogato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 agosto 2011;
- l'art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;
- l'art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 58 del richiamato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003 ha stabilito le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 31/03/1999, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del citato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

PRESO ATTO che l'art. 77-bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha confermato per il triennio 2009-2011 e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere di aumentare tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e alla TIA;

RICHIAMATE le norme che permettono agli enti locali l'applicazione di aliquote ridotte o agevolate a favore dei:

- a) proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici, ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
- b) proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

RITENUTO di dover determinare le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura necessaria ad assicurare:

- il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011;
- il mantenimento di determinati *standard* qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;
- il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;

VISTI:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.L. 27 maggio 2008, n. 93;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;
- il vigente Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Visti i pareri espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, prescritti dal comma 1 dell'articolo 49 del T.U. 267/2000 meglio riportati nell'allegato modello;

Uditi gli interventi dei signori Consiglieri comunali, nonché le dichiarazioni di voto tutti meglio riportati su supporto informatico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale, nonché nel precedente verbale n.47 data odierna.

Con il seguente esito della votazione, proclamato dal Presidente. Espresso per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. 18

Consiglieri votanti n. 18

Astenuti n.—

Voti favorevoli n.13

Voti contrari n.5 (Urso, Lo Polito, Di Gerio, Laudadio e Santagada)

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI CONFRMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2011, le aliquote dell'Imposta comunale sugli Immobili applicate nell'esercizio 2010, nella misura del 6 per mille ;

2. DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.

3. DI DISPORRE che l'ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza.

5. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini-

IL PRESIDENTE

F.to - Maria Urso -